



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI INTERNI DIVISIONE PARTECIPAZIONI COMUNALI E PATRIMONIO

ATTO N. DEL 638

Torino, 29/10/2024

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Chiara FOGLIETTA

Paolo MAZZOLENI

Francesco TRESSO

Gabriella NARDELLI

Carlotta SALERNO

Jacopo ROSATELLI

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:
Paolo CHIAVARINO - Marco PORCEDDA - Rosanna PURCHIA

Con l'assistenza della Segretaria Generale Annalisa PUOPOLO.

OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE O COMPLEMENTARI ALLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE TRIBUTARIA E PATRIMONIALE – PROROGA FINO AL 31/12/2026.

La gestione dei servizi inerenti le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate della Città di Torino, nonché delle attività connesse o complementari ai predetti servizi, è stata affidata alla società *in house* “Società Riscossioni S.p.A.”, siglabile “SORIS S.p.A.”, in forza della deliberazione del Consiglio Comunale del 24 gennaio 2022 (atto n. DEL 30/2022) con decorrenza dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024 con possibilità di proroga biennale. La sopra citata delibera ha tra l'altro, approvato:

- lo schema di Contratto di servizio stipulato in data 22 marzo 2022 con scadenza al 31 dicembre 2024;
- la relazione redatta in base al combinato disposto degli articoli 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012 e 192, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, i cui esiti hanno consentito di ritenere complessivamente conveniente per la Città la scelta dell'autoproduzione

mediante società *in house*.

La società "SORIS S.p.A." (d'ora in poi anche "SORIS"), con sede in via Vigone n. 80 a Torino, è stata costituita con atto a rogito del Notaio Mario Mazzola di Torino in data 19 novembre 2004 rep. n. 113323, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 26 luglio 2004 (mecc. 2004 04535/064).

Detta Società, con un capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad Euro 5.000.000,00, suddiviso in numero 500.000 azioni del valore nominale di Euro 10,00 ciascuna, ha ad oggetto *"la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, dei tributi e di altre entrate dei Soci, e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta"*.

La Città di Torino partecipa nella "SORIS" per una quota di maggioranza pari al 78,50% del capitale sociale, mentre la restante parte del capitale sociale è detenuta per il 20% dalla Regione Piemonte, per l'1% dal Comune di Grugliasco e per lo 0,50% dal Comune di San Mauro Torinese.

La società "SORIS", oltre ad essere una società *in house* sottoposta al controllo analogo congiunto dei Soci in conformità all'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), è inoltre soggetta alla normativa speciale di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 3 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i, la quale prevede espressamente la possibilità di affidamento diretto delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate alle società cosiddette *"in house"*.

Il nuovo Capitolato di servizio, stipulato ai sensi dell'art. 15 del Contratto di Servizio, è stato sottoscritto in data 31/7/2024 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2024 (DEL 338/2024),

Il vigente Contratto di servizio in scadenza al 31/12/2024 può essere prorogato per due anni a tal proposito l'art 3.3 così dispone *"A richiesta della Città di Torino, la società sarà tenuta a garantire le attività previste dal presente contratto per un ulteriore periodo di massimo due anni successivi alla scadenza di cui al punto 3.1. In tal caso la Città dovrà formalizzare idonea richiesta entro il 30 ottobre 2024."*

Ad oggi si rende opportuno autorizzare la proroga, trattandosi di una facoltà già prevista nell'originario atto di affidamento, al fine di posticipare la scadenza conclusiva del rapporto, senza modificare tutte le altre condizioni pattuite nel Contratto di servizio. Tale facoltà trova giustificazione nel trend dei risultati di SORIS che sono in miglioramento rispetto al momento in cui è stato stipulato il Contratto.

Con riferimento all'esercizio 31.12.2022, rispetto all'esercizio precedente, si registra: per la riscossione bonaria un trend di crescita del 12%, mentre, per la riscossione coattiva, un aumento del 67% anche per effetto degli sforzi profusi nel rilancio delle azioni coattive sospese per circa due anni dai decreti emergenziali legati alla pandemia.

Relativamente all'esercizio 31.12.2023, si conferma il trend in aumento rispetto all'anno precedente sia negli incassi relativi sia agli avvisi bonari che nella riscossione coattiva; in particolare, la riscossione degli avvisi bonari 2023 riscontra un aumento, rispetto all'anno precedente, del 4%, e la riscossione coattiva 2023 registra un aumento più marcato, pari al 20% .

Trend che potrà presumibilmente essere confermato in caso di proroga in quanto l'esercizio di tale facoltà consentirebbe di valorizzare e portare a regime gli effetti economici del nuovo Capitolato di Servizio, entrato in vigore il 1° agosto 2024 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2024 (DEL 338/2024) e resosi necessario a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Ministeriale del 14 aprile 2023.

Occorre inoltre ricordare che con l'entrata in vigore del nuovo Capitolato non è previsto per la Città di Torino alcun aggravio di spesa, in quanto l'impatto per l'Ente include anche la componente di risparmio derivante dall'Iva applicata sull'onere di riscossione, che si riduce per il contribuente (la normativa prevede che l'Iva sull'onere di riscossione applicata al contribuente sia a carico

dell'Ente) e si azzerava per la Città. Inoltre, i contribuenti potranno beneficiare della riduzione di oneri (azzeramento dell'onere di cui sopra) e di nuove opzioni procedurali di pagamento.

Pertanto, considerato che gli effetti economici per Soris e per la Città di Torino, derivanti dall'approvazione del nuovo Capitolato, sono da intendersi in una condizione a pieno regime dello stesso, che ci si attende possa realizzarsi dopo circa due/tre anni dall'entrata in vigore, ad oggi si rende opportuno autorizzare la proroga, trattandosi di una facoltà già prevista nell'originario atto di affidamento che consiste nel posticipo della scadenza senza modificare le restanti condizioni pattuite nel Contratto di servizio.

Considerata anche, in analogia di argomento, la Sentenza T.A.R. Puglia, Sezione Seconda (Sentenza n. 01243/2023) secondo la quale la proroga c.d. "contrattuale" prevista nella *lex specialis* di gara o nel contratto, non modifica le condizioni essenziali del rapporto essendo una circostanza negoziale già preventivata dall'Amministrazione e dall'operatore economico contraente.

Richiamate anche le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. III del 24 marzo 2022, n. 2157 e Sez. V del 16 febbraio 2023, n.1635 che, sempre in analogia di argomento, confermano la proroga contrattuale in tutti quei casi ove le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto che, per il resto, continua a essere regolato dall'atto originario. In particolare, il Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 1635/2023 afferma che *"La distinzione tra proroga contrattuale e rinnovo deve essere fatta guardando agli effetti dell'atto: mentre la proroga del contratto, infatti, ha la mera funzione di spostare in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, mantenendo inalterato il regolamento negoziale, il rinnovo, al contrario, realizza una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, con un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 8 agosto 2018, n. 4867).*

Come chiarito dalla costante giurisprudenza che si è occupata del tema, si verte in ipotesi di proroga contrattuale allorché vi sia una integrale conferma delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica di quelle non più attuali), con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, per il resto regolato dall'atto originario; mentre ricorre l'ipotesi di rinnovo, quando interviene una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti che si conclude con una modifica delle precedenti condizioni (ex multis Cons. Stato, sez. III, n. 5059 del 2018; Cons. Stato, sez. VI, n. 3478 del 2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 8219 del 2019; Cons. Stato, sez. V, n. 3874 del 2020).

Il rinnovo, dunque, in disparte il dato non determinante del nomen iuris formalmente attribuito dalle parti, si contraddistingue, sul piano sostanziale, per la rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, per cui deve risultare che le parti, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, abbiano dato corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ancorché di contenuto analogo a quello originario. In assenza di tale negoziazione novativa, è qualificabile come proroga contrattuale l'accordo con cui le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dall'atto originario; ...omissis...(Cons. Stato, sez. V, 3874 del 2020, Cons. Stato, sez. III, 24.3.2022, n. 2157)."

Accertato che la proroga contrattuale non costituisce rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario dando corso a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici, ma si qualifica come accordo con cui le parti si limitano a pattuire il differimento del termine finale del rapporto, che per il resto continua ad essere regolato dall'atto originario,

Verificato che la proroga in oggetto non integra la fattispecie di cui all'art.31, comma 2 del D.Lgs.201/22, non costituendo né deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, (deliberazione di istituzione del servizio pubblico) né relazione di cui all'articolo 14, comma 3 (relazione sulla scelta dell'affidamento del servizio) né, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 (deliberazione sull'affidamento in house) né relazione di cui all'articolo 30, comma 2 (ricognizione sulla situazione gestionale dei servizi), né un nuovo contratto,

Visto, in materia di competenze degli organi comunali relativamente alla concessione di servizi pubblici, in particolare, il Tar Molise, Sez. I, che con la sentenza n. 222 del 31 luglio 2020, ha

richiamato il principio chiarito dalla giurisprudenza in materia precisando che “*Se l’atto fondamentale attraverso il quale viene veicolato l’indirizzo politico del Consiglio risulta già adottato, gli adempimenti consequenziali anche di carattere negoziale rimangono nella competenza della Giunta; se, invece, la convenzione attraverso la quale si è originariamente affidato un servizio pubblico subisce modifiche rilevanti, tali da incidere sulle clausole preesistenti ovvero sull’aspetto finanziario della stessa, configurandosi una novazione oggettiva del rapporto contrattuale, la competenza rimane in capo all’organo consiliare* (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 27.10.2014 n. 5284; idem, sez. V, n. 338 del 2012; idem sez. V, n. 6982 del 2010; idem sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6358; idem sez. V, 31 gennaio 2007, n. 383; idem sez. V, 13 dicembre 2005, n. 7058; idem sez. V n. 5136 del 2009; idem V, 9/12/2002 n. 6764; T.a.r. Campania Napoli III, sent. n. 1138/1998; C.G.A. Sicilia, parere 13/11/2001 n. 1458)”,

Dato atto che tra le Parti continua ad essere in vigore la clausola prevista all’art. 6.21 del Contratto di Servizio che prevede:

“6.21 La società si impegna, per tutta la durata dell’affidamento, in riferimento a tutti i parametri che hanno fatto parte della verifica di congruità economica, ad applicare condizioni non superiori a quelle che dovessero essere introdotte da Agenzia delle Entrate o altro ente di riscossione statale.”,

Dato atto che:

- il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alle circolari dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall'Allegato 1 al presente provvedimento;
- la Dirigente responsabile dichiara, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, in capo alla stessa.

Si dà atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova capienza negli appositi stanziamenti del Bilancio 2024-2026, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale DEL 840/2023, e successive modificazioni e integrazioni, attribuiti ai Dipartimenti, Divisioni e Servizi competenti per le attività di riscossione dei tributi e di altre entrate della Città di Torino, nonché delle attività connesse o complementari.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di autorizzare la proroga esercitando la facoltà prevista all’art. 3.3 del vigente Contratto di servizio stipulato fra la Città di Torino e la società “Sorìs S.p.A.” in data 22 marzo 2022, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 24 gennaio 2022 (n. DEL 30/2022) al fine di garantire le attività previste per un ulteriore periodo sino al 31/12/2026;

2. di dare mandato agli uffici competenti agli adempimenti conseguenti compresi gli impegni di spesa riferiti ai servizi oggetto della presente proroga che dovranno essere assunti con successivi provvedimenti dirigenziali dei Servizi competenti per le attività nel cui ambito operativo si articolano i servizi compresi nell'affidamento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta dall'Allegato 1 al presente provvedimento;
4. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Città di Torino;
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di esercitare il diritto di proroga nei termini previsti dal vigente Contratto di servizio.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Paola Marengo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Annalisa Puopolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-638-2024-All_1-All.1_VIE.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento